SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -

(N. 2209)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1987, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 87, 244 e 788)

d'iniziativa dei deputati GARAVAGLIA, BROCCA, BRICCOLA, BORRI, CACCIA, CAVIGLIASSO, PATRIA, QUARENGHI, NENNA D'ANTONIO, ANSELMI, NUCCI Mauro, CASATI e BALESTRACCI (87); LOBIANCO e CAVIGLIASSO (244); BELARDI MERLO, PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BIRARDI, DANINI, GASPAROTTO, LOPS, FRANCESE, MONTESSORO, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ e SANFILIPPO (788)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 1987

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio)

1. Dal 1º gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

(Modalità di erogazione)

- 1. L'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla Unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.
- 2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.
- 3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

(Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre)

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Art. 4.

(Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali)

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Art. 5.

(Indennità in caso di aborto)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 per un periodo di 30 giorni.

Art. 6.

(Copertura degli oneri)

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:
- a) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione ge-

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nerale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1º gennaio 1987;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7.

(Variazioni dei contributi)

- 1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consigliò di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
- 2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, lettera *b*), determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, lettera *a*), e del comma 1 del presente articolo, e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fiscalizzazione dei contributi di malattia».

Art. 9.

(Trasferimento fondi)

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Abrogazione di disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.